1

STATUTO ORGANICO

PEL

PIO ALBERGO TRIVULZIO

IN MILANO

1864

STATUTO ORGANICO

PEL

PIO ALBERGO TRIVULZIO

IN MILANO

APPROVATO CON DECRETO REALE 30 NOVEMBRE 1864

e successivo Decreto modificativo 14 Ottobre 1890

MILANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DITTA GIACOMO AGNELLI

NELL'ORFANOTROFIO MASCHILE

—

1864

PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA TENUTA NEL GIORNO 26 MAGGIO 1864

DAL

CONSIGLIO DEGLI ORFANOTROFI E LL. PP. ANNESSI

ALLO SCOPO DI DELIBERARE

SUL PROGETTO DELLO STATUTO ORGANICO

PEL

PIO ALBERGO TRIVULZIO

DA SOTTOPORSI ALL'APPROVAZIONE REALE.

Seduta del giorno 26 Maggio 1864.

Presenti il Signor Conte *Giorgio Belgiojoso* Presidente, ed i Signori Ing. *Alessandro Pestalozza*, Dott. Cav. *Romolo Griffini* e Dott. *Carlo Terzi*, Membri del Consiglio (mancando il quarto per la rinuncia del Prof. Cav. *Francesco Rodriguez*, non per anco sostituito).

Il Consiglio degli Orfanotrofi e Luoghi Pii annessi, convocato a deliberare sul Progetto di Statuto Organico per il Pio Albergo Trivulzio di Milano, che si allega al presente Processo Verbale sotto A;

Riassunti in esame i risultati degli studi fatti con ripetute conferenze dei Membri del Consiglio sul tema in discorso;

Veduto il Testamento 23 agosto 1766 del Principe Antonio Tolomeo Gallio Trivulzio, rogato dal Notajo Giuseppe Macchio di Milano, che istituisce erede l'Albergo dei poveri impotenti da erigersi in questa città, ed il Regolamento pel buon governo del Pio Albergo Trivulzio, stabilito dal Capitolo eletto in esecuzione del Sovrano Dispaccio 20 gennajo 1791, allegato sotto B;

Veduto l'atto d'aggregazione fatto al Pio Albergo Trivulzio delle rendite e pesi del soppresso Ospitale de' Vecchi, rogato dal Dott. Carlo Antonio Silvola, Notajo di Milano, li 27 marzo 1786 (allegato C);

Veduto il Regolamento interno adottato dal Consiglio in via provvisoria nella sua prima Seduta del giorno 1.° dicembre 1863, allo scopo di regolare l'esercizio delle sue funzioni (allegato D);

Fatto riflesso che ora si tratta di proporre uno Statuto Organico in cui siano designati a grandi linee l'origine, lo scopo ed il modo di esistenza e di amministrazione del Pio Istituto, sulle traccie indicate nella Circolare Ministeriale 27 giugno 1863 N. 3481, diretta ai signori Prefetti;

Tutto ciò veduto e considerato, il Consiglio trova di dover fissare la sua speciale attenzione sui paragrafi seguenti:

In merito al § 2 del Capitolo II riflette:

a) Che se l'atto di fondazione (testamento Trivulzio) contempla *i poveri impotenti per età, per difetto corporale ed infermità*, e il Regolamento Capitolare considera siccome meritevoli del ricovero genericamente *i poveri* ed *impotenti*, l'aggregazione dell'Ospitale

dei Vecchi, avvenuta nell'anno 1786, ha fatto prevalere siccome caratterizzati all'asilo gli *impotenti* per *età*,

b) Che il Pio Albergo Trivulzio venne sin dalla sua prima inaugurazione considerato siccome un luogo di ricovero, un Ospizio, e non un Istituto ospitaliero, e come tale venne sempre classificato ed amministrato sino al presente,

c) Che le più antiche memorie ed i registri d'accettazione provano, sin dalle origini, invalsa la pratica di accordare il ricovero ai vecchi sani oltre il settantesimo anno, ammettendo solo per eccezione individui infermi di minore età,

d) Che dal 1811 in avanti furono sempre rifiutate le domande di coloro che non avessero compiuto il settantesimo anno, ancorchè fossero raccomandati in casi speciali dalle superiori Magistrature, e si ammisero soltanto per eccezione alcuni individui oltre l'anno sessantesimo per tener vive le officine interne ed i lavori del Pio Luogo,

e) Che agli impotenti per difetto corporale appartenenti alla città di Milano provvede singolarmente la Pia Casa di Ricovero in Abbiategrasso, e che gli infermi cronici possono ottenere asilo ed assistenza a carico Comunale presso l'Ospedale Maggiore di Milano,

f) Che l'età senile dispone per sè stessa alle malattie e dà luogo a diuturne affezioni, onde sempre assai rilevante è il numero dei ricoverati che infermano nel Pio Albergo Trivulzio e vi decombono anche in istato di cronicità;

Per tutte queste ragioni conviene serbargli il carattere tradizionale di Gerontrofio (Conservatorio dei Vecchi), carattere che lo rende tanto rispettato e venerabile fra le nostre Pie Istituzioni, e lo fa servire ad un bisogno speciale della popolazione milanese, bisogno al quale non sarebbe provveduto altrimenti.

Quanto al § 3 si fa osservare che, sebbene il testamento Trivulzio dichiarasse esplicitamente che il Luogo Pio servir dovesse pei poveri *nazionali e non forestieri*, intendendo per nazionali i soli appartenenti alla città ed al ducato di Milano, ed indicando una preferenza per quelli della città; non è più conforme allo spirito dei tempi, alle sorti della Patria, alla grandezza ed estensione del Regno Italico, l'aver riguardo ad una divisione politica che più non esiste, e che la Nazionalità deve interpretarsi nel suo più lato senso a favore di tutti i cittadini italiani,

Che giova considerare siccome appartenenti alla cittadinanza milanese, oltre quelli che vi trassero i natali, ancor quelli che vi hanno il loro regolare domicilio per essersi stabiliti in città per cagione di traffico e per l'esercizio d'arti e mestieri,

Che d'altra parte il numero dei vecchi miserabili chiedenti ricovero della sola città di Milano è costantemente esuberante al paragone delle piazze disponibili,

Che giova conservare come titolo al ricovero la pertinenza dei Vecchi alla città di Milano *nella attuale sua circoscrizione*, per le ragioni che su questo proposito vennero date nel Processo Verbale in data 23 maggio corrente N. 1325 per giustificare la medesima clausola introdotta nel § 2 dello Statuto per l'Orfanotrofio Femminile,

Che le speciali fondazioni di cui è fatto cenno al detto § 3 si limitano per ora quanto al domicilio esterno al solo legato De Gregori per dieci individui poveri tra maschi e femmine della riviera d'Orta.

In quanto al § 4 si nota la somma importanza di determinare anche in via statutaria l'obbligo dei ricoverati di concorrere nella misura delle loro forze ed attitudini a sollievo del Pio Luogo e di applicarsi al lavoro, onde rettificare l'erronea credenza ora invalsa sulla insussistenza di questo dovere (che trovasi del resto ampiamente e ripetutamente ricordato ed imposto nel citato Regolamento Capitolare), onde allontanarli dall'ozio, e dalle sue prave conseguenze e procurar loro una onesta sorgente di piccole soddisfazioni ed un utile esercizio corporale.

In merito al § 6, Capitolo III, sulla *sorgente dei mezzi*, si osserva che le cifre in esso contenute sono desunte dalle regolari registrazioni dell'Amministrazione del Pio Istituto.

Quanto al Capitolo IV *sul modo di Amministrazione*, si avverte che il Consiglio al § 7 si annuncia costituito dal Presidente e da sei Membri nella ferma speranza che il numero de' suoi componenti possa essere aumentato a sette, come già si avvertiva nel Processo Verbale che accompagnava il progetto di Statuto dell'Orfanotrofio Femminile. — Del resto le altre norme contenute nei successivi paragrafi sul modo di deliberare e di funzionare del Consiglio e del Presidente, sono, con poche variazioni consigliate dalla esperienza, quelle istesse che furono attuate fin dal principio della istituzione di questo Consiglio, e che già fecero di sè buona prova (Regolamento sotto D).

Tutto ciò veduto e considerato il Consiglio delibera di adottare, come adotta, per il Pio Albergo Trivulzio il progetto di Statuto che trovasi qui allegato sotto A, e che viene firmato dagli intervenuti, siccome parte integrante del presente Processo Verbale, e rimette al Presidente di ottenerne col mezzo della R. Prefettura la Reale approvazione.

Firmato Giorgio Belgiojoso, *Presidente*.
» Ing.^{e} Alessandro Pestalozza.
» Dott. Romolo Griffini.
» Dott. Carlo Terzi.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Visto il Nostro R. Decreto del 30 agosto 1863, con cui nel deferire l'Amministrazione del Pio Albergo Trivulzio e dei due Orfanotrofi di Milano ad un apposito Consiglio, si era fatto obbligo di presentare alla Nostra Sanzione lo Statuto Organico delle stesse Opere Pie;

Vista la deliberazione 23 settembre 1864 della Deputazione Provinciale di Milano;

Vista la Legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie ed il Regolamento 27 novembre detto anno;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati gli Statuti Organici in data 18 novembre 1864 pel Pio Albergo Trivulzio ed Orfanotrofi Maschile e Femminile di Milano, compilati dal Consiglio Direttivo costituito col Nostro R. Decreto succitato; e d'Ordine Nostro saranno visti e sottoscritti dal Ministro per gli Affari dell'Interno, il quale è incaricato anche dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino, addì 30 novembre 1864.

VITTORIO EMANUELE m. p.

G. LANZA.

UMBERTO I.°

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 10 Maggio decorso, con la quale il Consiglio Comunale di Milano propose di modificare gli Statuti degli Orfanotrofi e Luoghi Pii Annessi di quella città, nel senso di togliere la restrizione che esclude dal godimento della beneficenza gli abitanti del circondario esterno, detto dei Corpi Santi, essendo questo stato aggregato all'antica città;

Vista la deliberazione 30 Maggio decorso, con la quale il Consiglio degli Orfanotrofi e Luoghi Pii Annessi determinò di modificare, in conformità al voto espresso dalla Rappresentanza Municipale, gli Statuti dei due Orfanotrofi Maschile e Femminile e del Pio Albergo Trivulzio, eliminando la clausola restrittiva dell'attuale circoscrizione;

Visti i detti Statuti organici;

Vista la corrispondente deliberazione della Giunta Provinciale Amministrativa di Milano;

Vista la domanda fatta per ottenere la Nostra autorizzazione alla proposta riforma;

Vista la Legge 3 Agosto 1862 N. 753;

Avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la riforma Statutaria di cui sopra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 Ottobre 1890.

UMBERTO

CRISPI.

STATUTO ORGANICO

PEL

PIO ALBERGO TRIVULZIO

DI MILANO

CAPITOLO I.

Nome, sede ed origine del Pio Istituto.

§ 1. Il Pio Albergo Trivulzio di Milano venne fondato dal Principe Antonio Tolomeo Gallio Trivulzio, che lo chiamò erede di tutti i suoi beni con testamento 23 agosto 1766; inaugurato il 1.° gennajo 1771 coll'ammissione di 100 vecchi poveri ed infermi d'ambo i sessi; accresciuto nel 1786 colla concentrazione del soppresso antico Ospitale dei Vecchi in Porta Vercellina, e colla aggregazione delle sue sostanze; aumentato per successivi lasciti e legati di Pii Benefattori.

CAPITOLO II.

Scopo.

§ 2. Scopo del Pio Albergo Trivulzio è di ricoverare e mantenere secondo la loro condizione poveri d'ambo i sessi, impotenti per età a procacciarsi i mezzi di sostentamento, prestando loro sino alla morte una completa assistenza fisica e morale.

§ 3. Hanno diritto al ricovero nella misura stabilita d'anno in anno in ragione delle rendite e dei mezzi disponibili, i vecchi appartenenti alla città di Milano nella attuale sua circoscrizione, salvo le speciali fondazioni.

§ 4. A mantenere la moralità, la salute dei ricoverati ed il buon ordine interno, vengono essi applicati al lavoro in conformità delle loro forze e delle loro attitudini, e fruiscono di una parte del prodotto.

§ 5. I Regolamenti interni e d'amministrazione provvederanno a determinare la pertinenza per domicilio alla città di Milano e le altre condizioni per la nomina e l'accettazione dei ricoverandi, come ogni altra norma esecutiva delle disposizioni dei precedenti §§ 2, 3 e 4.

CAPITOLO III.

Sorgente de' suoi mezzi.

§ 6. Il Pio Istituto ritrae i suoi mezzi:

a) dal proprio patrimonio il quale è costituito da beni

stabili e ragioni d'acqua pel valore approssimativo di	L.	3,828,000 —
da livelli, censi, legati, prestazioni attive e fitti perpetui del valore complessivo di	»	720,000 —
da capitali e crediti diversi per	»	1,446,000 —
In complesso da un'attività di.	L.	5,994,000 —
che depurata dai livelli, legati e capitali passivi per	»	952,000 —
discende a	L.	5,042,000 —

che è il patrimonio nitido complessivo, le cui rendite si applicano a mantenere il Pio Istituto, dedotte prima le spese di amministrazione e di riparazioni, le imposte prediali, le pensioni vitalizie, ecc.

b) dai guadagni dei ricoverati, fatta deduzione della parte loro assegnata, giusta le prescrizioni da determinarsi nel Regolamento interno.

CAPITOLO IV.

Modo di Amministrazione.

§ 7. Il Pio Albergo Trivulzio dipende dal Consiglio degli Orfanotrofi e LL. PP. annessi, costituito secondo il Reale Decreto 10 luglio 1864 da un Presidente e da sei Membri. Tanto il Presidente che i Membri sono nominati dal Consiglio Comunale di Milano, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. — I Membri si rinnovano per terzo in ciascun anno, e la loro scadenza pei primi due anni è determinata dalla sorte, ed in progresso dalla anzianità.

§ 8. Il Consiglio è convocato periodicamente e quando occorra straordinariamente sopra invito del Presidente a deliberare, in base alla Legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie ed al relativo Regolamento 27 novembre stesso anno, su tutti gli oggetti che in via generale interessano sostanzialmente l'indirizzo morale e l'economia interna dell'Istituto, o che in qualsiasi modo o limite impegnano l'amministrazione del patrimonio. — Per la validità delle sue deliberazioni occorre che negli affari d'ordinaria amministrazione intervengano oltre il Presidente due almeno dei Membri che lo compongono, ed almeno quattro se si tratta di proporre riforme organiche o regolamentari del Pio Istituto, ovvero di deliberare in quanto riguarda il personale stabile degli Uffici, e in generale tutti gli affari pei quali è richiesta la superiore approvazione a termini del § 15 della Legge sulle Opere Pie. — Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla adunanza, e risultano da Processo Verbale firmato dagli intervenuti. — A parità di voti rimane deliberato secondo il voto espresso dal Presidente.

§ 9. Il Presidente esercita un'alta sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto, ha la direzione superiore di tutti gli affari d'amministrazione, firma gli atti e le corrispondenze d'Ufficio, promove le deliberazioni del Consiglio o direttamente od assegnando l'affare da trattarsi ad alcuno dei Membri del Consiglio, perchè ne sia il Relatore, fa eseguire le deliberazioni prese, e nei casi d'urgenza dà le disposizioni, riferendo al Consiglio nella successiva adunanza. — Nei casi di assenza o d'impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono disimpegnate dal Membro del Consiglio più anziano.

§ 10. Tutti gli atti o contratti che importano obbligazioni del Pio Istituto verso i terzi dovranno essere firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, da un altro Membro del Consiglio e dal primo impiegato di Segreteria. — Però nei casi speciali potrà il Consiglio mediante procura delegare a rappresentarlo anche persona ad esso estranea.

§ 11. Speciali regolamenti d'amministrazione e d'ordine interno da approvarsi dalla Deputazione Provinciale, provvederanno a determinare il modo di applicare il presente Statuto in riguardo sia alla amministrazione del patrimonio che alla direzione interna dell'Istituto, ed a sancire i ruoli degl'impiegati tanto per l'uno che per l'altro servizio, le incombenze di ciascun d'essi, i loro rapporti di dipendenza dal Consiglio e dal Presidente, e gli stipendi di cui sono retribuiti.

Milano, 18 *novembre* 1864.

Firmato Giorgio Belgiojoso, *Presidente*.
» Ing.e Alessandro Pestalozza.
» Dott. Carlo Terzi.
» Dott. Romolo Griffini.
» Avv.o Battista Guy.
» Ing.e Giacomo Magretti.
» Ing.e Antonio Magni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà

Torino, addì 30 novembre 1864.

Il Ministro
G. LANZA.